

<i>L'Educazione giuridica in Italia . . . . .</i>	405
---	-----

ELIO FAZZALARI

I. <i>Ruoli "giuridici" e fabbisogno di educazione giuridica nella società italiana . . . . .</i>	405
II. <i>Stato dell'educazione giuridica in Italia . . . . .</i>	412
III. <i>Prospettive e conclusioni . . . . .</i>	419

## L'EDUCAZIONE GIURIDICA IN ITALIA

Elio FAZZALARI \*

SOMARIO: I. Ruoli "giuridici" e fabbisogno di educazione giuridica nella società italiana. 1. Premessa. 2. Il giurista e il *ius conditum*. 3. Il giurista e la tutela della libertà. 4. Il giudice, l'avvocato. 5. Il giurista e il *ius condendum*. Collaborazione interdisciplinare. 6. Il pubblico amministratore. 7. La educazione del cittadino. 8. Riepilogo. II. Stato dell'educazione giuridica in Italia. 1. Insegnamento di diritto in Italia. 2. Disciplina della facoltà di giurisprudenza. 3. Metodo dell'insegnamento universitario di diritto. 4. Contenuti dell'insegnamento e i suoi strumenti. 5. Laurea in giurisprudenza e professioni forensi. Altre scuole. 6. Cause della crisi della facoltà di giurisprudenza. 7. Facoltà di scienze politiche e facoltà di economia e commercio. III. Prospettive e conclusioni. 1. Prospettive: per una educazione giuridica pre-universitaria; per la facoltà di scienze politiche; per la facoltà di economia e commercio. 2. Prospettive per la facoltà di giurisprudenza. 3. Dottorato di ricerca, dipartimento, università "di masa". 4. Scuole o studi differenziati per impieghi minori, scuole professionali post-universitarie.

### I. Ruoli "giuridici" e fabbisogno di educazione giuridica nella società italiana

#### 1. Premessa

Il tema involge, a mio avviso, tre ordini di questioni. Si tratta: di stabilire quali ruoli sociali involgono una educazione giuridica (e a quale livello), pero desumere il fabbisogno di tale educazione; di prendere cognizione dei mezzi e dei metodi con i quali si sopperisce, oggi, a questo fabbisogno; infine di verificare quali prospettive si aprano in punto di organizzazione e il contenuto degli studi di diritto.

Questi interrogativi vanno posti e risolti rispetto a singole società (qui ed ora, rispetto alla società italiana): fermando l'attenzione sugli stati, e l'assetto costituzionale di ciascuno che condiziona i compiti per così dire giuridici (si pensi, *exempli gratia*, agli attuali ruoli nei paesi dell'occidente e in quelli orientali); e, alla preparazione giuridica (fatto il debito posto alla tradizione storica e ai tratti comuni che la storia ha

\* Ordinario di diritto processuale civile dell'Università di Roma.

impresso alle varie scuole di diritto: si pensi all'educazione su base romanistica), essa corrisponde —in modo più o meno marcato— alla peculiarità di quei compiti.

## 2. *El giurista e il ius conditum*

Nelle società più complesse, e così in quelle statuali; la esperienza giuridica si presenta come un insieme di condotte che fanno perno intorno ad un canone di comportamento, ad una norma giuridica, condotte consistenti nella imposizione di quel canone oppure nella sua osservanza o inosservanza; condotte che mirano a conoscere quel canone per inserirlo in un universo di discorso; condotte che attuano quel canone, nel senso che tendono a realizzarlo contro i comportamenti difformi, e così via. In altre parole, è dato constatare che c'è chi pone le norme, chi si adegua alle norme, invece, le viola, chi le studia e le sistema, chi amministra la giustizia. La norma giuridica costituisce il selettore (il "tipo ideale" per dirla con Weber) che consente di selezionare dalle altre e riunire fra loro le condotte in discorso, cioè d'individuare, nell'ambito dell'esperienza, la sfera dell'esperienza giuridica. (Giova aggiungere che la norma giuridica si presenta, a differenza di altri canoni di condotta, come canone imposto, cioè come forma esclusiva di scelta; compare in un'organizzazione sociale nello ambito della quale sussista, sia pure allo stato di *opinio*, la coattività di certe regole: le norme giuridiche, appunto.)

Anche dal punto di vista dell'educazione loro necessaria, fanno ovviamente spicco —nell'esperienza italiana, come in altre— i ruoli del giudice, dell'avvocato, dello studioso del diritto. Essi non vengono per primi in ordine logico —sono preceduti dal ruolo del legislatore—, ne esauriscono i ruoli a impronta giuridica (basti pensare, da un canto, ai notai; dall'altro, ai pubblici funzionari); tuttavia sono i più pregnanti, tali da meritare a chi li ricopre il nome di giurista (in senso lato; in senso stretto, questa qualifica contraddistingue il dottrinario).

Perciò, si riferiamo innanzitutto ad essi, ponendoci —per sulta tanto ovvia quanto deliberata, e bultanie non involgente alcuna pueconcelto statolatrico— dell'anguelo dello stato. E constatiamo che, nell'assetto costituzionale italiano, il rapporto fra il giurista e la norma si pone e si risolve nei seguenti capisaldi: le norme sono date, cioè discendono, in virtù della divisione dei compiti fondamentali dello stato, dalle fonti della democrazia parlamentare; al giurista spetta di apprendere, organizzare, attuare il contenuto delle norme.

Nell'ambito di tale compito, il giurista deve interpretare la norma data e dispiegarne tutta la *vis ac potestas*, integrandola nel contesto delle norme esistenti (cioè dei valori canonizzati che, dietro la lettera

della legge, ne stagliano la *ratio*) e delle riflessioni ed esperienze che le concernono.

Per converso, egli deve porre costante attenzione alla possibilità che la nuova norma imponga di rivedere tale contesto, di rinnovare uno o molti schemi: un questo senso soltanto, cioè come ripudio di ogni antistorica cristallizzazione, si spiega la sempre più diffusa avversione al sistema e alla dogmatica (ma non certo nel senso, da taluno ingenuamente ritenuto, di negazione della esigenza di coerenza e di collegamento fra i dati, senza il rispetto della quale nessuna esperienza può formarsi). Il giurista deve, insomma, aderendo al dato positivo, curare la continua depurazione del proprio discorso, cioè dei principi e dei concetti che gli sono tramandati o che va man mano elaborando.

Ognuno sa che gli altri ordinamenti contemporanei (così come in alcuni ordinamenti storici, anche italiani) il giurista e, segnatamente, il giudice sono chiamati a contribuire, talvolta in notevole misura, alla creazione di norme: si pensi, appunto, agli ordinamenti e prevalente formazione giudiziaria. Tale funzione "creativa" si dimostra proficua dove ha alle spalle una tradizione storica o quando si svolge in una società non troppo vaste e articolate. Comunque, sta di fatto ch'essa non è contemplata nel nostro attuale sistema, in cui il giudice ed il giurista in genere non possono porsi come "*sources de droit*". E a mio avviso, è bene che sia così: da un canto, in una società in trasformazione e in fermento come quella italiana (nella quale si agitano esigenze e istanze di vario tipo, spesso fra loro contrapposte) le scelte vanno compiute per via democratica, dal parlamento; dall'altro canto, non credo che i nostri giudici, e giuristi in genere, siano oggi adatti ad un compito creativo, inteso, si capisce, come rilevazione, ponderazione e inserzione nel tessuto dello ordinamento di valori sentiti dalla maggior parte dei consociati.

Con ciò non si vuole certo dire che il nostro giurista (teorico e/o pratico) non possa e debba dare il suo contributo al rinnovamento del *corpus iuris* ed alle scelte del potere legislativo. La verità è che, mentre negli ordinamenti a prevalente formazione giudiziaria la vocazione del giurista a farsi *antecessor iuris* trova spazio nella decisione del caso concreto, in ordinamenti come il nostro, invece, tale vocazione può estinsecarsi soltanto illuminando e promuovendo la presa di coscienza dei cittadini e il lavoro del legislatore (e in questi limiti è da noi ammissibile una "politica del diritto").

D'altra parte, nessuno nega che, anche nel nostro ordinamento, vi siano margini, più o meno cospicui, di completamento delle norme date, da parte dell'interprete: si pensi alla sfera dei valori costituzionali ch'essa deve realizzare e irradiare nell'ordinamento; e, poi, ai "concetti valvola" alle "lacune tecniche" (*intra legem*), ai "concetti indeterminati".

Di più: non s'ignora che, come ad ogni altro interprete, si può accadere al giurista continentale di essere, suo malgrado, specchio deformante

della norma data. Ma ciò porta appunto a ribadire, come *criterio deontologico* —che direi proprio del giurista di *civil law* piuttosto che del giurista dell'età liberale, e che, comunque, è a noi imposto dalla Costituzione— l'esigenza che l'interprete, sia giudice sia avvocato, sia studioso, sorvegli la propria attività, non sconfini deliberatamente —quand'anche sotto le mentite spoglie di interprete e servo della legge— al di là della legge e meno che mai si ponga contro di essa.

A tacer d'altro —e cioè di certe volute intrusioni, nell'ordinamento, di valori con esso incompatibili— questo principio vieti al giurista di rifarsi al "diritto naturale", scavalcando le norme date. Il "diritto naturale" non è certo un ordine giuridico sotteso o sovrastante gli ordinamenti proposti, e neppure può presentarsi nella più recente versione di un ordine imposto dalla "natura delle cose", bensì si identifica, dopo la radicale storicizzazione subita, con un complesso di valori sociali (istanze permanenti ed esigenze nuove, ch'è suo merito propugnare) e, alla stregua di essi, è destinato a diventare diritto per l'uno o per l'altro di quegli ordinamenti (e così per il nostro stato) soltanto nella misura in cui venga recepito e tradotto in norme.

In Italia si sente anche ripetere, oggi, che converrebbe concedere al giudice più largo margine per il giudizio secondo equità. Se con ciò s'intende aprire, per via traversa, l'adito ad un giudice *law maker*, valgono le obiezioni sopra riportate. Se, invece, si vuole che il giudice possa, in più casi, giudicare, anzichè secondo la legge, secondo quell'insieme di valori —complementari o alternativi ripetto alla legge e intersecantisi, almeno in parte, con il "diritto naturale"— nei quali l'equità consiste, bisogna anche qui procedere con molta cautela, non ignorando che i nostri giudici non sono in grado di rilevare i valori equitativi per così dire sul campo (cioè con i metodi e con gli strumenti della ricerca sociologica), e che oggi, in molti settori, emergono valori fra loro contrastanti, e privi cioè di quel connotato di generalità che consenta di assumerli come metro.

Invero, al fine di far progredire il nostro ordinamento, sembra più moderna, più democratica e più consona al nostro costume la via di una legislazione per principi: il legislatore, cioè, dovrebbe limitarsi ad enunciare i principi della disciplina di una certa materia (senza scendere alle regole di dettaglio tipiche delle codificazioni di *civil law*), in coerenza con i quali il giudice dovrebbe, qui con maggior margine di completamento, trarre la regola per il caso concreto.

### 3. *Il giurista e il ius conditum*

Prima e fuori dei processi di giustizia, dove, com'è ovvio, egli svolge due ruoli essenziali (quello del giudice e quello dell'avvocato), il giurista deve assolvere il compito —privilegiato com'è sempre il compito di chi

insegna— di chiarire di volta in volta al cittadino la portata e i limiti del suo stare di fronte alla legge.

Ciò significa che il giurista deve contribuire alla tutela della libertà del cittadino: la quale fisiologicamente si realizza —pur nella tensione di tutti verso più adeguate forme di convivenza— con il rispetto delle leggi, cioè con la correttezza e fluidità dei rapporti sostanziali, di diritto pubblico e di diritto privato.

E qui, per il giurista, l'attuale si salda all'antico —al *respondere* ed al *cavere*—, ma arricchendolo di un nuovo peculiare connotato: perché oggi quel ruolo, mentre continua ad esigere il rapporto di fiducia fra chi chiede lumi e chi li fornisce, acquista in estensione e profondità, e presenta profili di pubblico servizio.

#### 4. Il giudice, l'avvocato

Giudice e avvocati sono i protagonisti dei processi giurisdizionali. E sono, i loro, ruoli ben delineati anche nel nostro impianto costituzionale.

Da un lato, vi sono, come presupposto, le norme sostanziali e le corrispondenti posizioni soggettive: le une e le altre violate e da reintegrarsi *ope iudicis*. Dall'altro lato, c'è il giudice precostituito e soggetto alla legge; normalmente scelto per concorso, perciò ragionevolmente tecnicizzato; indipendente; e insindacabile da qualsiasi altro potere (queste garanzie si legano e sorreggono a vicenda). E correlativamente vi sono il diritto dei destinatari del provvedimento giurisdizionale —di norma, i titolari delle posizioni giuridiche dedotte in lite— di partecipare al processo di formazione del medesimo, di svolgere, su piede di simmetrica parità, innanzi e con quel giudice naturale, un pieno contraddittorio (nella completezza del quale consiste l'attuazione della inviolabilità della difesa), nonché il diritto dei litiganti di conoscere la motivazione del provvedimento (e quindi l'utilizzazione e l'apprezzamento che il giudice abbia fatto dei risultati del processo) e quello di impugnare.

Questi pilastri sono uniti dalla imparzialità del giudice e la sorreggono. Presistenza del diritto sostanziale, imparzialità e indipendenza del giudice, parità fra i litiganti s'implicano e interagiscono in moto circolare, ciascuna a servizio delle altre.

Nel processo giurisdizionale —cioè, appunto, nell'*iter* di formazione della sentenza, contrassegnata dalla partecipazione delle parti, in contraddittorio —il cittadino coinvolto nella controversia ha bisogno del difensore, sotto due convergenti profili. Egli va assistito nell'affermazione— in base ai fatti della vita e alle norme tratte in gioco— della propria posizione di diritto sostanziale. Di più: lo svolgimento del processo, la condotta delle parti nel contraddittorio esigono un adeguamento a regole che, proprio per l'ambito più ristretto dell'esperienza processuale.

il cittadino assai difficilmente conosce e sa adoperare; sono, appunto, le regole del processo, che, dall'esterno, possono anche sembrare puramente tecniche ed anche formalistiche, ma che, in buona sostanza, costituiscono l'attuazione delle garanzie di parità fra le parti e d'imparzialità del giudice.

Infine, *last but not least*, gli avvocati controllano il giudice. La sindacabilità del giudice, la sua indipendenza sono il *pendant*, di certo necessario e accettabile, della sua imparzialità (anche se si dovrebbe fare un più approfondito discorso circa la responsabilizzazione del giudice almeno nei casi di colpa grave). Ma il giudice non può essere lasciato solo, nella sua finitezza d'uomo, oppure essere soggetto alla sola vigilanza dell'organizzazione giudiziaria: nel caso concreto egli deve trovare conforto, ma anche controllo da parte dei litiganti e, per essi, dei difensori.

##### 5. *Il giurista e il ius condendum. Collaborazione interdisciplinare*

Fin qui i ruoli del giurista relativi allo *ius conditum*. Ma, si è rilevato, egli ha compiti importanti anche in ordine allo *ius condendum*.

Che il legislatore abbia bisogno dell'esperto in diritto è fuori di dubbio. In Italia si legifera molto e, spesso, male: ciò dipende, di certo, da ragioni di ordine politico (le quali coinvolgono la responsabilità dei cittadini non meno che dei loro rappresentanti politici), nonché del mancato impiego — nelle sedi competenti — degli strumenti e dei metodi idonei alla rilevazione dell'effettive esigenze sociali da tradurre in disciplina positiva; ma un fattore negativo è costituito anche dallo scarso ausilio richiesto e prestato dal giurista nella elaborazione delle leggi.

Naturalmente, perché egli svolga un valido ruolo su questo terreno, non basta al giurista il suo amamentario tecnico, anche se esso gli è indispensabile: egli deve affinare la sua sensibilità politica (intesa come impegno civile); deve essere in grado — in virtù di una preparazione incentrata ovviamente sul diritto, ma non priva della componente storica, sociologica, economica — di collaborare con il sociologo, con l'economista, insomma con gli altri. . . collaboratori di chi fa le leggi, dalla sintesi dei cui contributi devono dipendere le scelte. (Con particolare riferimento alla sociologia, è superfluo sottolineare la sua preminente importanza proprio in ordine alla rilevazione di nuove esigenze e nuovi valori sociali, *olim* promiscuamente affidati alla sensibilità ed alle intuizioni di altri operatori, fra cui i giuristi).

In verità, non può certo dirsi né che la collaborazione del giurista con il legislatore sia oggi più viva di ieri (purtroppo, è il contrario: direi soprattutto per colpa dei politici di professione), né che gli sforzi interdisciplinari fra il giurista, il sociologo, l'economista e così via, siano

correnti e proficui (anche qui la colpa non è tutta del giurista: ma a lui incombe l'essere d'essere aperto e preparato al colloqui).

Di più. Il metodo democratico esige la partecipazione dei cittadini, e tale partecipazione è la migliore garanzia della loro libertà individuale: dunque, il giurista deve —per la sua parte, e insieme agli altri esperti— orientare i cittadini anche nelle scelte *de iure condendo*, affinché siano ricercati e decisi migliori assetti della vita associata.

#### 6. *Il pubblico amministratore*

Le strutture organizzatorie dello Stato —pur se risultano, a loro volta, agevolate e salvaguardate dal corretto esercizio della libertà da parte dei cittadini— sono, per loro stessa natura, costituite e sostenute dal diritto. Per il titolare di ufficio pubblico la preparazione giuridica —con o, come di regola, senza l'ausilio di esperti— è insita nella funzione: la sua condotta è prefissata; importa, almeno ad un certo livello, il compimento di scelte, il perseguimento di fini, l'impiego di strumenti che non possono prescindere dalla legge (senza, peraltro, sottovalutare, anche per questo ruolo, le valutazioni sociologiche, economiche, *lato sensu* politiche).

#### 7. *La educazione del cittadino*

Se, per così grande parte, protagonista dell'esperienza giuridica è il cittadino (cui devono risalire le scelte normative e ch'è destinatario di norme), egli deve, quale che sia la sua attività professionale, prendere anche confidenza con le leggi, e innanzitutto con la *summa* delle garanzie costituzionali che la nostra Corte fondamentale assicura, come sintesi ed espressione della di lui dignità.

Se al cittadino viene fornito un minimo di educazione giuridica (ma ciò, come vedremo, ancor oggi non accade), le legginon gli appaiono più come imposizioni *ab extra*, come meri strumenti o come sovrastrutture, bensì vengono da lui considerate, come sono, tutt'uno col costume e con la pratica della democrazia. E tale preparazione è anche presupposto di una sua presenza attiva di fronte all'esperto di diritto (di cui egli possa avere bisogno in casi concreti); di fronte a chi compie, in suo nome, scelte politiche; di fronte a chi sia chiamato a giudicarlo.

Fra i cittadini, poi, ve ne sono molti che, per la loro stessa attività professionale, hanno bisogno di conoscere la dimensione giuridica dei fenomeni su cui operano: si pensi, anche, ma non soltanto, al sociologo, all'economista, agli stessi operatori economici. Ad essi vanno fornite basi che, ovviamente senza riprodurre la istruzione del giurista, consentano loro sia di partecipare con cognizione di causa alla collaborazione in-

terdisciplinare con lui, sia, e in ogni caso, di valutare la portata e la possibilità d'impiego degli strumenti giuridici.

## 8. *Riepilogo*

Dal punto di vista del fabbisogno di educazione giuridica. In prima approssimazione, la società italiana oltre a volere che larghissimi strati di cittadini, anzi tutti, abbiano una certa informazione giuridica, ha bisogno di operatori economici che non ignorino le caratteristiche fondamentali degli strumenti del diritto; di funzionari per le variare amministrazioni pubbliche e parapubbliche, consci della dimensione giuridica in cui essi operano; e, visto che questo ruolo c'è ed è a impronta giuridica, di notai.

A diverso livello, la società italiana ha certamente necessità di giudici, di avvocati, nonché di studiosi di diritto: sui compiti di questi ultimi non mi sono finora dilungato, perché essi sono —specie da noi— strettamente connessi con la educazione dei giuristi, quindi con quanto dirò più innanzi.

Così come in prosieguo risulterà ribadito quanto a me pare emerge dal discorso che precede: che la istruzione giuridica non può essere disgiunta da una preparazione di base —sia pure variamente accentuata a seconda dai ruoli— in settori connessi dalle altre scienze sociali; e che, per converso, gli esperti di queste ultime non possono ignorare la portata e il ruolo del diritto.

## II. *Stato dell'educazione giuridica in Italia*

### 1. *Insegnamento di diritto in Italia*

Ancora oggi, la istruzione giuridica è limitata, in Italia, a quella di livello universitario, ed è impartita soprattutto dalla facoltà di giurisprudenza.

E' vero che in alcuni tipi di scuola secondaria s'insegnano rudimenti di diritto, uniti a quelli di economia; ma si tratta d'insegnamenti finalizzati a competenze professionali specifiche (così nelle scuole di ragioneria), estremamente poveri, come metodo, come contenuto e come risultato: essi, insomma, sono ben lontani dal costituire quella base di informazioni per tutti i cittadini, ch'è, come si è detto, essenziale.

A livello universitario, poi, anche le facoltà di scienze politiche e quelle di economia e commercio svolgono una serie di corsi di materie giuridiche; ma, ivi, l'insegnamento è ridotto ed è atteggiato secondo i peculiari bisogni di altre scienze sociali. Vi sono anche scuole post-universitarie (vi farò cenno), ma d'incidenza piuttosto debole.

## 2. *Disciplina della facoltà di giurisprudenza*

Secondo norme del 1933, del 1935 e del 1938, in gran parte tuttora in vigore, le facoltà di giurisprudenza impartiscono, durante quattro anni, un certo numero di insegnamenti: fra di essi materie di *diritto positivo* (ad es. istituzioni di diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto internazionale, ecc.); materie *storiche e filosofiche* (ad es., diritto romano, storia del diritto italiano, filosofia del diritto) e materie *economiche* (economia politica, scienza delle finanze). Da quelle norme sono previste lezioni, con esercitazioni; e un esame orale per ogni materia.

Nel 1953, è stato permesso ad ogni facoltà di aumentare il numero degli insegnamenti, con ciò allargando l'ambito di scelta.

Nel 1970 è stato consentito, per tutte le facoltà, che lo studente elabori il proprio piano di studio, scegliendo fra gli insegnamenti della propria facoltà —senza la pregressa distinzione fra materie fondamentali e materie complementari— ed anche fra insegnamenti impartiti da altre facoltà (c. d. liberalizzazione degli studi). Ogni piano è soggetto all'approvazione della facoltà di appartenenza: di fatto, il controllo non è stato sempre efficace, anche per il gran numero di piani da esaminare; e sono passati molti piani di studio non aventi la caratteristica di una migliore e più moderna articolazione degli studi, bensì lo scopo di scegliere *loci minoris resistentiae*.

Qualche facoltà giuridica ha saggiamente preordinato piani di studio alternativi (con accento su questa o quella branca), da offrire agli studenti; ed ha fissato, come criterio per il controllo dei piani, la insostituibilità di un certo numero di insegnamenti basilici. Dove ciò non è accaduto, il maggior sacrificio è stato subito, per lo più, da quelle materie —come le materie storiche e romanistiche— di certo formative del giurista continentale; nonche, qua e là, dagli insegnamenti impartiti da professori più severi.

Nello stesso torno di tempo sono stati ammessi alla facoltà di giurisprudenza, sempre senza alcuna limitazione, i giovani provenienti da qualsiasi tipo di scuole secondarie superiori (c.d. liberalizzazione dell'accesso).

Infine, si è andato generalizzando l'uso di sessioni mensili di esami, durante tutto l'anno accademico (da ottobre a luglio).

## 3. *Metodo dell'insegnamento universitario di diritto*

Tralascio l'insegnamento nelle scuole medie, praticamente irrilevante, e considero quello a livello universitario.

Come accennato, le facoltà di giurisprudenza sono rette da disciplina

uniforme. Naturalmente, le differenze si riscontrano sul piano dello insegnamento concreto, del corpo insegnante e del corpo degli studenti: per cui è sempre stato ed è ancor oggi possibile —di fatto e in certa misura— una graduatoria di valore fra le varie facoltà. Le differenze di qualità possono essere apprezzate in un senso o nell'altro dagli stessi studenti, perché, affianco a quelli che intendono partecipare al lavoro di una facoltà migliore, vi sono gli altri che fuggono da quest'ultima alla ricerca del più facile.

L'uniformità del *corpus* degli insegnanti delle facoltà di giurisprudenza dipende sia dalla legge (e specialmente dalla norma comune, del resto, a tutte le facoltà— che assicura al titolo universitario il valore c.d. di titolo legale, cioè di presupposto abilitante all'esercizio delle varie professioni), sia da ragioni peculiari alla giurisprudenza.

Queste ultime sono ragioni storiche e connaturate all'oggetto stesso dei nostri studi. Possono, invero, cambiare i tagli delle materie, vi possono essere differenti approcci, ma è caratteristica di qualsiasi scuola di diritto il riferimento ad un dato *corpus iuris*, che è di per sé un elemento unificatore. Qualsiasi facoltà di giurisprudenza non può, insomma, non prevedere un corso di studi unitario, omogeneo e fortemente caratterizzato dall'oggetto dello studio. Tutte le facoltà di giurisprudenza si incontrano, a prescindere da obblighi di legge, per tale comune modo di essere. (Ciò non vuol dire accettazione supina di eventuali strettoie: di possibili migliori articolazioni farò cenno più innanzi).

Proseguendo in tema di contenuti e di metodo: prevale, da noi, la convinzione che l'insegnamento universitario debba essere formativo e non meramente informativo; che, dalla parte degli insegnanti, la didattica sia intimamente connessa alla ricerca (specie in Italia, dove quest'ultima si svolge, con assoluta prevalenza, nell'università) e che, dalla parte degli studenti, la loro istruzione debba avere un'adeguata base teorica. Aggiungerei che, specie per il giurista, la formazione svolta in seno all'università segna un punto su quella che, altrove, si svolga in scuole di meno marcata impostazione teorica. Il problema di un migliore accordo fra l'università e le singole professioni non va certo sottovalutato; ma, a mio avviso, va risolto —ne accennerò più innanzi— in modo da non sacrificare il compito formativo dell'università. Può darsi che questa convinzione sia legata, per noi giuristi, alla tradizione di *civil law*; ma non ne sono certo.

Invero, e per quanto riguarda l'Italia, la influenza del dogmatismo germanico, fattasi sentire in ritardo, verso la fine del secolo scorso, è innegabile (anche se è temperata dalla tradizione esegetica e dalla maggiore incidenza che, da noi, leggi codificate, d'ispirazione francese, hanno rispetto agli ordini concettuali estranei). Tuttavia, anche da noi risultano assimilate la perenne lezione dell'empirismo, per cui, lungi dal re-

pudiare i concetti, se ne chiede il costante collaudo, il costante adeguamento alla realtà, e la breve, ma grande lezione della "scuola storica".

Emerge così un principio metodologico che mi pare si applichi non solo agli ordinamenti a prevalente normazione scritta (e addirittura codificata), bensì ad ogni ordinamento giuridico, quali che ne siano le fonti: fermo quanto si è già rilevato —che alla stregua di chiunque debba apprendere ed adoperare i dati del concreto il giurista deve, per far funzionare regole positive, raccordarle in un contesto organico, in un universo di teoria e di pratica, di vera esperienza insomma— ciò che conta è che tale sistema sia sempre modificabile ed aperto, per accogliere il nuovo, per essere continuamente collaudato e assestato su di esso.

Nell'ambito di questo principio, è, poi, questione di accento e di dosaggio la maggiore incidenza di questo o quel fattore, in questo o in quell'ordinamento. Così l'approccio del "case method" nelle aree di *common law* —nei modi e nella misura in cui ancor oggi si presenta— non significa certo ripudio del sistema: ovviamente, per affrontare e risolvere il "caso" bisogna presupporre e impiegare un reticolo di valori e di esperienze, il sistema appunto, anche se tale impiego è implicito non viene enfatizzato (del resto, neppure la componente creativa dei ruoli di *common law* può obliterare la coerenza sistematica, chè, anzi, essa in specie deve rispettare questo limite). Per converso, le più esplicite e sottolineate elaborazioni sistematiche di *civil law* non possono trarre la loro validità che dalla analisi delle singole regole e delle loro concrete applicazioni: obe ciò non accada, il giudizio negativo da manifestarsi non riguarda il metodo, ma il suo cattivo impiego.

Direi che ciascuno dei due metodi presenta dei *pro* e dei *contra*, in posizione inversa rispetto all'altro; e che ciascuno è consono al tipo di ordinamento o, se si vuole, al *genius loci*. Anche se non manca perfino una vecchia esperienza italiana di "metodo del caso" (ricordo, sulle orme di Jhering, Gianturco), tale metodo —la cui apparente sistematicità favorisce di certo una migliore ricenzone del nuovo— è più idoneo ad ambientare gli operatori di *common law* nella componente creativa di cui si è detto.

Alla quale pure si attaglia la cospicua apertura dell'insegnamento, in aree di *common law*, alla "politica del diritto" ed alla preparazione interdisciplinare. Ma, anche a questi propositi, aggiungerei che fra quella esperienza e la nostra attuale non vi è un alto, ma soltanto un divario di proporzioni: come rilevato, l'esigenza per il giurista di una preparazione storica, sociologica, economica, è ormai generalmente avvertita, anche se da noi, la distinzione dei ruoli del giurista, del sociologo, dell'economista è giustamente tenuta ferma (per stare ai rapporti fra sociologia e studio del diritto, la diversità degli oggetti e dei metodi vieta di confonderli in facili "sociologismi") e se quella preparazione va, per il giurista, mantenuta a lato degli studi propriamente giuridici,

in posizione propedeutica o complementare. "Ingegneria sociale" non è compito che da noi s'ignori, anche se non lo si chiama così e se, *de iure condendo*, esso deve svolgersi, da noi, nei modi e limiti indicati più sopra, e cioè cooperando con il legislatore, ma senza scavalcarlo. Certo bisogna riconoscere che l'attuale impianto delle scuole italiane di diritto non recepisce adeguatamente lo studio delle scienze dell'uomo connesse alla giurisprudenza, e che, fra la considerazione del compito di attuare il diritto positivo e quella del compito di predisporre norme nuove, la prima è ancora dominante, e porta con sé, in concreto, la carenza e la *deminutio* dei compiti concernenti la *lex ferenda*.

#### 1. *Contenuti dell'insegnamento universitario di diritto*

Quanto alla partizione dell'insegnamento, in seno della facoltà di giurisprudenza, in materie e in gruppi di materie, anche di essa si può dire che —pur risentendo di limitazioni normative e potendo essere meglio articolata— corrisponde ad un indirizzo comune alle facoltà europee. Peraltro, la specializzazione degli insegnanti in questo o in quella materia non significa per nulla che essi siano degli "specialisti" con conoscenze limitate, che, anzi, la loro preparazione —proprio per effetto dell'approccio teorico— è estesa e comprensiva: ciascuno di essi è stato educato e crede nella unità dell'ordinamento.

La prevalenza della lezione *ex cathedra*, come mezzo di insegnamento, è purtroppo vera. Ma essa dipende soprattutto da ciò che lo studente di giurisprudenza non ha alcuna preparazione propedeutica, e giunge all'università senza essere in grado di partecipare attivamente al colloquio dal contraddittorio: si tenga presente che, mentre una *law school* è di rango post-universitario, le nostre facoltà giuridiche accolgono giovani appena usciti dalle scuole secondarie.

Dall'altro canto, la pratica dei seminari, lo sviluppo della partecipazione dello studente dopo un primo periodo di orientamento sono una realtà abbastanza diffusa (la mia esperienza, da '57 al '63 a Perugia, e dal '67 al '72 a Pisa è stata in tal senso). Naturalmente, la partecipazione attiva dello studente è legata al problema dell'affollamento delle facoltà: ma non ho incontrato studente che, volendo vivere seriamente la vita della scuola, innanzitutto instaurando col docente e coi colleghi un assiduo colloquio, ne sia stato impedito.

Ogni insegnamento si svolge anche con esercitazioni, per gruppi di studenti, che assumono più spiccato carattere pratico, nonché con l'esame e la discussione di casi concreti: ma, in verità, questi utilissimi strumenti non hanno il peso che meriterebbero. Ausili molto importanti sono sempre state e rimangono le riviste giuridiche, volte non solo e non tanto a dissertazioni teoriche, quanto a raccolte e commenti di casi concreti.

Gli studi nella facoltà di giurisprudenza devono concludersi con la elaborazione e la discussione di una tesi: la qual cosa è in linea con la impostazione dei nostri studi, anche se, assai spesso, le forze dello studente non raggiungono, su questo terreno, un livello sufficiente.

##### 5. *Laurea in giurisprudenza e professioni forensi. Altre scuole*

Il titolo finale e la aura in giurisprudenza. Essa apre l'adito non solo alle classiche professioni forensi, ma anche a tutta una serie di impieghi nelle amministrazioni pubbliche e parapubbliche.

Purtroppo —l'ho accennato e lo vedremo meglio più innanzifra l'università e queste professioni rimane uno iato, perché il bisogno di preparazione pratica e specifica non viene seriamente soddisfatto, dopo la laurea, nè dentro, nè fuori della università.

Quest'ultima rimane, dopo la laurea, *habitat* naturale per il proseguimento degli studi dottrinali. Esistono addirittura, nell'ambito dell'università, scuole c.d. di perfezionamento in questa o in quella branca del diritto, per il proseguimento degli studi. Una posizione interessante e peculiare è quella del Consiglio nazionale delle ricerche: il Comitato per le scienze giuridiche e politiche, funzionante da una decina di anni, organizza e sostiene ricerche che, svolte, di regola, da *equipes* di studiosi, impiegano un buon numero di giovani e riguardano settori (per es., quello degli studi per le riforme legislative) di più vivo interesse sociale.

Di contro, per la professione di giudice non vi è, ne dentro ne fuori dell'università, una struttura di raccordo fra quest'ultima e l'ingresso in magistratura. Questo avviene attraverso un concorso per esami, anch'essi a base teorica, e senza previo approccio di tipo pratico alla funzione. Gli ammessi alla magistratura sono addetti al compito *ex abrupto*, e il tentativo di organizzare, dopo l'ammissione, corsi preparatori dà scarsi risultati.

Per la professione di avvocato è contemplata soltanto la pratica presso gli studi legali, la quale spesso è improduttiva o puramente nominale. I Consigli degli Ordini degli avvocati cercano di organizzare anch'essi corsi preparatori, che, però, non incidono efficacemente. Talche il pubblico concorso, che è previsto per l'acquisto del titolo di "procuratore legale" (in Italia il "procuratore legale" fornisce al litigante la rappresentanza, a contenuto tecnico, innanzi al giudice; "l'avvocato" fornisce la difesa: le due qualità —di procuratore e di avvocato— di solito si assommano nella stessa persona; avvocato si diventa dopo alcuni anni di pratica procuratoria o mediante concorso), non opera una seria selezione in base all'attitudine e dalla preparazione.

Anche per i notai, l'accesso alla funzione non è proceduto da una specifica preparazione, anche se la pratica presso studi notarili e corsi

predisposti da Collegi notarili sembrano avere più efficacia della pratica forense.

Più incisivo sembra essere il ruolo di una scuola preparatoria dei pubblici funzionari, che, introdotta sull'esempio francese, ha all'attivo già qualche anno di esperienza; così come è di buona tradizione, sempre per ruoli statali, la scuola degli ufficiali delle guardie di finanza, che fornisce una preparazione specifica giuridico finanziaria.

#### 6. Cause della crisi della facoltà di giurisprudenza

Naturalmente, gli studi che si svolgono nelle facoltà giuridiche italiane sono variamente discussi (ci mancherebbe che non lo fossero!). Anche fra confini fissati, tutto evolve, e spesso i bisogni rompono le barriere; d'altra parte, un migliore assetto degli studi universitari va inserito in un nuovo e migliore assetto di tutti i tipi e livelli di scuole: qualche linea sarà tracciata più avanti.

Vorrei rilevare, intanto, quali sono, a mio avviso, le vere ragioni per cui —malgrado un impianto ancora solido— gli studi universitari di giurisprudenza sono, da noi, in crisi.

Prescindo —non certo perché le sottovaluti, ma perché sono note e poste più a monte— dalle cause generali di crisi dell'università in tutti i paesi, come effetto del grave scontro di generazioni, in un mondo che ha preso o sta prendendo coscienza dei suoi tragici problemi e del suo generale malgoverno, ma che nè vecchi nè giovani per opposte ragioni riescono a riorganizzare. E indico le seguenti cause, fra loro interdipendenti:

—l'afflusso nelle facoltà di giurisprudenza di una vera folla di studenti (nel 1972 si sono iscritti oltre ventottomila giovani), molto al di là delle capacità ricettive delle strutture e del fabbisogno di laureati in legge;

—l'utilizzazione della laurea in giurisprudenza in direzioni del tutto anormali o addirittura a semplici fini di malinteso decoro sociale, donde un'estrema eterogeneità del corpo discendente, con inevitabile appiattimento dei corsi;

—la permanenza nella facoltà (spesso molto al di là dei limiti di tempo dei corsi) di giovani che reiteratamente si dimostrano privi, per non dire altro, di attitudini;

—la riduzione dell'insegnamento e dello studio a mero nozionismo;

—lo scarso contatto fra insegnanti e allievi, a seconda dei casi o per ragioni di numero, o per disinteresse dei giovani o per inadeguato impegno docenti; la "liberalizzazione dell'accesso alla facoltà" e la "liberalizzazione dei piani di studio": la prima, come accennato, ha consentito l'ingresso a giovani del tutto impreparati per questo tipo di studi; la seconda ha in gran parte fallito lo scopo, perché, pur essendo

una via possibile per allargare le maglie degli interessi culturali di chi studia, ha portato (salvo rari casi di miglioramento, dovuti alla volontà e sagacia dello studente, nonché al senso di responsabilità dei docenti) ad un ulteriore scadimento;

—la mancanza del necessario ponte di transizione dall'università alle professioni.

### 7. *Facoltà di scienze politiche e facoltà di economia e commercio*

Come accennato, le facoltà di scienze politiche impartiscono —affianco a quelli di storia, di dottrina politica, di economia, di sociologia—, alcuni insegnamenti di materie giuridiche (così diritto privato, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto internazionale).

Queste facoltà riescono a fatica a darsi una fisionomia, sia quanto alla impostazione degli studi, sia per gli sbocchi professionali dei medesimi. Comunque, allo stato, e specialmente dopo una recente diversa articolazione delle facoltà in più indirizzi, gli studi giuridici non ne costituiscono la spina dorsale ed esse non sono, quindi, sedi idonee —legalmente e praticamente— alla formazione del giurista, mentre possono ancora somministrare una qualche preparazione giuridica ai cultori di altre scienze sociali.

Le facoltà di economia e commercio hanno —è ovvio— tutt'altri compiti che quello di formare dei giuristi. L'insegnamento di materie giuridiche è, sì, basilare in quel corso di studi, ma è pur sempre meramente propedeutico.

Anche per l'attuale stato delle due facoltà ora in discorso può ripetersi —*mutatis mutandis*— quanto si è detto circa la crisi della facoltà di giurisprudenza.

### III. *Prospettive e conclusioni*

#### 1. *Prospettive: per una educazione giuridica pre-universitaria; per la facoltà di scienze politiche; per la facoltà di economia e commercio*

Che cosa si può o s'intende fare per migliorare la situazione? Innanzitutto, per la istruzione giuridica (come per qualsiasi altra educazione) si dovrebbe operare non soltanto sulle università, ma anche sugli studi che la precedono, da un canto, e su ciò che può e deve seguirla, dall'altro. Così, a livello di scuola media superiore, occorrerebbe incrementare e, dove manchi, creare un insegnamento istituzionale di diritto: e ciò sia per diffondere fra i cittadini la conoscenza dell'ordinamento, sia per fornire a quelli, fra i giovani, che poi affrontino gli studi universitari di giurisprudenza, alcuni rudimenti.

Quanto all'università, dopo una seria indagine conoscitiva guidata dall'attuale rettore dell'università di Perugia, un progetto legislativo di riforma non tradotto in legge, prevede vami or sono che s'istituissero tre titoli di studio (nell'ordine: diploma, laurea, dottorato di ricerca); che per il conseguimento del diploma, fossero organizzati nell'ambito delle facoltà appositi corsi, o creati appositi istituti ("istituti aggregati"); che fossero istituite strutture ausiliari per consentire il collegamento di più insegnamenti identici o corrispondenti (istituto scientifico) o di più insegnamenti affini (dipartimento), anche appartenenti a diverse facoltà.

Un ulteriore progetto legislativo portato molto innanzi, ma non approvato nella legislatura chiusasi alla fine del 1971, aboliva le facoltà, sostituendole coi dipartimenti, e riproponeva il dottorato di ricerca.

Ma, allo stato, una riforma generale dell'università sembra ancora in alto mare, e si ricorre alle c.d. misure urgenti, le quali, anzicchè riguardare la riorganizzazione degli studi e i veri interessi dell'insegnamento, si preoccupano solo di accogliere le più svariate pretese corporative.

Comunque, una riforma *eteronoma* —cioè imposta per legge— degli studi universitari, in tutti i loro rami, dovrebbe limitarsi a fissare un quadro e lasciare ampio margine a quella che chiamerei riforme *autonome* (ora impedito dalle strettoie dell'impianto normativo e del valore di "titolo legale"), cioè alla scelta ed alla sperimentazione di strutture e metodi nuovi da parte di questa o quella università, in questo o in quel ramo, alla ricerca dell'impianto migliore per ciascuno.

Per quanto concerne la facoltà di scienze politiche, io sono fra quelli che ritenevano di gran lunga preferibile l'assetto per cui gli studi di scienze politiche erano svolti in seno alla facoltà di giurisprudenza (così accadeva, in passato, in molte università, con notevole vantaggio, giacché i rami di storia, di dottrina politica, di sociologia s'innestavano sul tronco del diritto). Al punto in cui sono le cose, essendosi ormai generalizzato l'autonomia degli studi di scienze politiche in facoltà separate, mi pare poco realistico pensare ad una riunificazione con la giurisprudenza: perciò, conviene auspicare che queste facoltà, pur senza obliterare la preparazione giuridica, incrementino lo studio delle altre scienze sociali.

Circa le facoltà di economia e commercio; direi che anch'esse debbano essere meglio impiegate, e che, a tal fine, gioverebbe fossero predisposti piani di studio chiaramente diversificati (pur sulla base di alcuni insegnamenti comuni); così, un piano improntato agli studi di economia; una indirizzata alla preparazione di "commercialisti"; uno per la preparazione di pubblici funzionari. Nel secondo e nel terzo indirizzo, componente rilevante degli studi dovrebb'essere quella giuridica.

## 2. *Prospettive per la facoltà di giurisprudenza*

Quanto alla facoltà di diritto, secondo alcuni essa dovrebbe scomporsi, dopo un biennio propedeutico, in una pluralità di indirizzi (giuridico-forense, giuridico-amministrativo, storico-giuridico, etc.) separati, ma confluenti, ciascuno, nella laurea in giurisprudenza.

Direi, piuttosto, che, per tutti gli iscritti alla facoltà giuridica, dovrebbe essere contemplato un biennio introduttivo, con insegnamenti propedeutici e istituzionali; e con un rigoroso sbarramento, assolutamente indispensabile per quello sfolgimento da cui nessuna riforma può prescindere. Si dovrebbe poi svolgere un secondo biennio, con alcuni insegnamenti obbligatori e con altri a scelta dello studente, ma approvati dalla facoltà.

Quanto al metodo d'insegnamento, ho già rilevato che la sua impostazione sistematica, lo studio delle forme e connessioni formali, la partecipazione alla ricerca e non solo l'acquisizione dei contenuti dello scibile giuridico sono parte essenziale del modo di fare esperienza intorno e nel diritto: occorre, però, che lo studente partecipi a tali riflessioni; che il rapporto fra docente e discente si traduca effettivamente in lavoro comune; che lo studente non debba recepire *sic et simpliciter* una massa di nozioni. Inoltre, la formazione del giurista — alla quale, intesa nel senso migliore, la facoltà mira — abbisogna di più sostanziosi apporti di altre scienze umane: così, del ripristino e dell'integrazione deg'insegnamenti storici (di diritto e non); dello impianto di serie basi sociologiche, di antropologia culturale, di scienza dell'amministrazione, di economia e di politica economica. Infine, lo studio del diritto deve prendere le mosse dal concreto e restare costantemente disponibile al nuovo: bisogna condurre lo studente il più vicino possibile ai dati positivi ed ai problemi posti dalla realtà; esercitazioni, incontri con i responsabili delle scelte, con gli operatori pratici, discussioni di "casi clinici", devono tenere aperta la scuola verso l'esterno. Sarebbe poi, essenziale la rivalutazione della tesi di laurea, alla cui elaborazione andrebbe destinato in quinto anno di studi.

## 3. *Dottorato di ricerca, dipartimento, università "di masa"*

Non condivido, invece, il favore per il c.d. dottorato di ricerca: due anni dopo la laurea, quanti ne occorrerebbero per il nuovo titolo, sono del tutto insufficienti per una attività di studio da coronare con un apposito, ufficiale riconoscimento; comunque, questa precoce istituzionalizzazione della vita degli studi, lungi dal vivificarla, rischiarebbe di sollecitare quanti intendano adagiarsi in seno all'università, mirando all'orpello di un ulteriore titolo.

Infine, non credo che la ventilata e non ben spiegata struttura del "dipartimento" sarebbe utile per una miglior organizzazione degli studi di diritto, a meno che non si voglia fare —come purtroppo spesso accade— solo questione di nomi, col chiamare dipartimenti le attuali facoltà. A prescindere dal fatto ch'è assai arduo stabilire criteri idonei per fissare l'ampiezza e la composizione di ciascun dipartimento, nutro timore che, invece di allargare la visuale degli studi, i dipartimenti la renderebbero più angusta o la disperderebbero del tutto verso settori finitimi, ma diversi; e in ogni caso potrebbero cristallizzare separazioni fra settori dello stesso scibile giuridico (così, per es., fra il diritto pubblico e quello privato).

Insomma, l'unità degli studi di diritto va, a mio avviso salvaguardata. L'arricchimento di essi con i vari apporti di cui si è detto può avvenire o aggiungendo insegnamenti al *corpus* delle tradizionali materie giuridiche, oppure usufruendo di insegnamenti di altre facoltà; e, nella seconda ipotesi, il collegamento fra facoltà diverse, con buon margine di scelta per gli studenti (ma sempre fermo il tronco principale di studi giuridici e il vigilante controllo della facoltà di diritto), potrebbe costituire un modello di struttura aperta e flessibile. Ecco un terreno fecondo per la sperimentazione degli studi giuridici, il margine della quale tuttavia, a differenza che per gli altri studi, non è molto ampio, per le ragioni intrinseche spiegate più sopra.

Sebbene, allo stato, l'esistenza, in seno della facoltà, d'"istituti" non nuoce al suo funzionamento (si tratta di strutture alle quali non è legato alcun esercizio di potere e che servono soltanto come punto di riferimento per alcune attività didattiche o di ricerca e per formazione di biblioteca), se ne può anche prevedere l'abolizione, con assorbimento di tutti i compiti nello organo di guida della facoltà.

Presupposto di tutto ciò è, comunque, che l'università "di massa", di cui tanto si parla, sia intesa nel solo senso accettabile: che la leva degli studenti sia compiuta fra tutti coloro in grado di studiare, senza distinzione e senza privilegi; che agli studenti siano assicurati i mezzi di vita per la durata degli studi; che gli studenti siano assistiti con un "tutoraggio", se così si può dire, costante, ma anche che chi non sa o non vuole studiare sia eliminato, in modo che la funzione dell'università e la preparazione dei giovani non siano sacrificate al mito demagogico della laurea per tutti. Insomma, se è poco realistico pensare che possa essere abolita la c.d. liberalizzazione dell'accesso all'università, deve però confermarsi l'esigenza di una selezione seria durata il corso degli studi.

Del resto, un problema di università "di massa" si pone anche per i professori: se è vero che si sta correndo grave rischio di abbassarne dimalto il livello di preparazione, aprendo al loro accesso ogni possibile porta di servizio.

Ma non bastano di certo le leggi per cambiare gli uomini. Al fondo di tutto, c'è e rimane, un problema di costume: professori e studenti devono dare di più, molto di più alla scuola.

#### *4. Scuole o studi differenziati per impieghi minore, scuole professionali post-universitarie*

Per la preparazione degli operatori ad impegno giuridico meno marcato (pubblici funzionari, ad esempio), sarebbe preferibile non utilizzare l'università, sibbene separato, apposite scuole, oppure predisporre un titolo universitario minore rispetto alla laurea: così, un diploma (da ottenersi, dopo il biennio propedeutico, nel corso di un ulteriore anno). Sarebbe, poi, opportuno che la facoltà di giurisprudenza assistesse ai giovani assistenza dopo la laurea: la facoltà può essere non soltanto l'ambiente di elezione per quanti desiderano proseguire nella vita degli studi, bensì anche un generale punto di riferimento e d'appoggio. Perciò, nell'ambito della facoltà di giurisprudenza, potrebbero trovar posto scuole postuniversitarie, per più specifiche e settoriali preparazioni: con il contributo e la partecipazione, in mezzi e in uomini, della magistratura, degli ordini professionali e della stessa pubblica amministrazione.

Ove si preferisca, tali scuole post-universitarie, potrebbero essere istituite anche fuori dall'università, ed essere anche a carattere privato: ciò che conta è che sia posto riparo allo stato di abbandono in cui i laureati oggi si trovano, fra il momento della laurea e quello dell'ingresso in professione.

Dovrebbero, poi, essere istituiti dentro o fuori dell'università, corsi e seminari aperti a tutti i cittadini, per fornire a chi la voglia una più matura informazione giuridica.

Infine, e soprattutto, ogni scuola dovrebbe svolgere corsi e seminari di aggiornamento, e gli stessi operatori dovrebbero coltivare assiduamente ogni occasione di incontro e di confronto.